

E.N.P.A.B.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI

STATUTO

TITOLO I L'ENTE

ART. 1 Natura dell'Ente

1. L'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attività professionale di Biologo denominato Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B), nel seguito denominato Ente, è istituito come Fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato, nonché da quelle del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e sussidiariamente da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni.
2. L'Ente è iscritto nell'Albo di cui all'art. 4, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e Decreto Ministero Lavoro 2.5.96, n. 337.

ART. 2 Sede

1. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

ART. 3 Scopo

1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
2. L'Ente concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296
3. L'Ente deve provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle

facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'Ente, nell'ambito dei fini di previdenza può altresì, attuare interventi assistenziali, utilizzando il fondo per gli interventi di solidarietà di cui all'Art. 36 del Regolamento di previdenza ovvero attivando fondi speciali costituiti da contribuzione obbligatoria solo per gli iscritti aderenti.

ART. 4 Iscritti

1. I biologi iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi di cui alla Legge 24 maggio 1967, n. 396, che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B.) - nel seguito denominato Ente - Fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996, con le modalità di iscrizione previste nel Regolamento.

2. L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

ART. 5 Gli Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - a. il Consiglio di Indirizzo Generale;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Sindaci.

ART. 6 Il Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille; esso dura in carica cinque anni, ed i componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

2. Ai fini dell'identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito regolamento elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri:

- a) il corpo elettorale sia costituito da tutti gli iscritti all'Ente;
- b) il voto è ammesso esclusivamente in via telematica da qualsiasi postazione internet;
- c) possono essere previsti a livello regionale o provinciale, in funzione del numero degli iscritti, appositi seggi elettorali per l'espressione del voto e presso la sede dell'Ente il seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede telematiche;
- d) siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti ed i pensionati diretti che abbiano i requisiti di cui all'art. 14 del presente Statuto;
- e) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;
- f) il voto sia espresso indicando nella scheda un numero di nominativi non superiore a quello dei candidati da eleggere;
- g) sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto;
- h) sia prevista una nuova tornata elettorale quando non sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto g), risultando in tal caso valida l'elezione qualunque sia il numero dei votanti;
- i) siano proclamati eletti, dal Presidente dell'Ente coloro che risultano avere conseguito il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico, e che, in caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio di Indirizzo Generale, subentri il primo dei non eletti;
- l) non più di 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale, sia nominato fra gli iscritti di cui all'Art.1, comma 2, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;

3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati, sempre che in possesso del requisito di onorabilità e professionalità, dal Presidente dell'Ente, e nella prima seduta provvedono a nominare un

Coordinatore ed un Segretario.

ART. 7 Funzioni del Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale ha le seguenti funzioni:

- a) definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza della categoria;
- b) nomina il Collegio Sindacale;
- c) delibera sulle integrazioni e modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
- d) delibera sulle modificazioni ed integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza;
- e) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- f) approva le variazioni del bilancio preventivo;
- g) approva il bilancio tecnico, le variazioni della misura delle contribuzioni;
- h) esprime i pareri su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- i) designa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'Art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi.
- j) determina gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli altri Organi collegiali.

2. La mancata trasmissione dei pareri di cui alla precedente lettera h) entro 45 giorni dalla richiesta consente al Consiglio di Amministrazione di assumere le deliberazioni e i pareri devono intendersi resi favorevolmente.

Art.8 Convocazione e deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale.

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore e comunque ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità.

2. Il Coordinatore deve convocare senza indugio il Consiglio di Indirizzo Generale quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

3. L'avviso di convocazione deve essere diramato mediante lettera raccomandata o anche a mezzo fax confermato da telegramma almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

4. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Coordinatore che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengono indicati congiuntamente da almeno tre dei suoi membri o dal Consiglio di Amministrazione.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Indirizzo Generale è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

6. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti fatta eccezione per quelle deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto e del Regolamento di attuazione per le quali occorre la presenza dei due terzi dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora la deliberazione comporti valutazioni discrezionali relative alle persone. Non sono ammesse deleghe.

7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo Generale è redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario medesimo.

8. I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'organo; essi decadono dalla carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Indirizzo Generale, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri elettivi. In concomitanza con le elezioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale si svolgeranno le elezioni del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del regolamento elettorale di cui all'Art. 6, comma 2.

2. Non più di un Consigliere potrà essere nominato fra gli iscritti all'Ente di cui all'Art. 1, secondo comma, del D.Lgs.

10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e ciascun Consigliere può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti dell'onorabilità e della professionalità richiesti dall'Art. 1, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, come definiti all'Art. 14 del presente Statuto.

5. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo Generale e con quella di Sindaco. In caso di elezione del medesimo soggetto sia alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale sia di componente del Consiglio di Amministrazione, l'interessato ha facoltà di optare per l'una o per l'altra posizione.

6. Se nel corso della carica vengono a mancare per qualunque causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione subentrano di diritto i primi candidati non eletti. Tutti i Consiglieri nominati nel corso del quinquennio durano in carica fino alla scadenza dell'Organo.

Art. 10 Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente;

b) predispone lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Indirizzo Generale per l'approvazione;

c) delibera sulle variazioni del bilancio preventivo;

d) delibera sul bilancio tecnico avanzando, se del caso, proposte al Consiglio di Indirizzo Generale sull'opportunità di apportare variazioni alla misura delle contribuzioni;

e) delibera, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri Vigilanti ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi ed in merito alle altre materie previste al terzo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509;

f) predispone le modificazioni e integrazioni dello Statuto e dei regolamenti di previdenza ed assistenza e delibera i regolamenti riguardanti l'organizzazione interna dell'Ente;

- g) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dal presente Statuto;
- h) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
- i) adempie a tutte le funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente e a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri Organi;
- l) delibera sulle questioni riguardanti il personale dell'Ente;
- m) provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Ente e ne determina il trattamento normativo ed economico;
- n) nomina commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità;
- o) delibera sulle iscrizioni all'Ente e sulle cancellazioni;
- p) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;
- q) decide sui ricorsi degli iscritti avverso l'iscrizione nel ruolo delle riscossioni dei contribuiti;
- r) delibera le liti attive e passive e le consulenze necessarie alla gestione dell'Ente;
- s) delibera la costituzione di organismi consultivi e di studio determinando i compensi dei soggetti chiamati a parteciparvi;
- t) determina gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore ed i componenti del Consiglio Indirizzo Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, al Presidente nonché ad altri membri del Consiglio, singoli compiti rientranti nelle funzioni ad esso attribuite.

3. Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

ART. 11

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità nella sede dell'Ente o altrove purché in Italia. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione se ne è fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci per la materia di propria competenza.

2. L'avviso di convocazione deve essere diramato mediante lettera raccomandata o anche a mezzo

fax confermato da telegramma almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengono indicati congiuntamente da almeno due Consiglieri di amministrazione o dal Consiglio di Indirizzo Generale.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri.

4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Si ricorre a scrutinio segreto solo qualora la deliberazione comporti valutazioni discrezionali relative alle persone.

5. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, nomina il Segretario.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'organo; essi decadono dalla carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

ART. 12 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento fra i suoi componenti. Si considera eletto il candidato che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Qualora nessuno dei Consiglieri consegua tale maggioranza nelle prime due votazioni si procede tramite ballottaggio tra i candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Il Presidente rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto e non può svolgere più di tre mandati consecutivi.

2. Spetta al Presidente:

a) la legale rappresentanza dell'Ente;

- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;
 - c) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Ente;
 - d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l'Ente;
 - e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Restano salvi gli effetti nel mentre prodottisi;
 - f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

ART. 13 Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti dei quali:
- a) un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 - b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro,
 - c) due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio di Indirizzo Generale tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n° 88 e successive modifiche;
 - d) un membro effettivo ed uno supplente che saranno rispettivamente il primo ed il secondo dei non eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione.
2. Il Collegio dei Sindaci, nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
3. Al Collegio dei Sindaci si applicano, anche ai fini della decadenza dalla carica, le norme degli Artt. 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.
4. Il Collegio dei Sindaci esercita le proprie funzioni secondo le norme e con le responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
5. I Sindaci devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione.

L'assenza dei Sindaci non pregiudica la validità delle adunanze e le relative deliberazioni.

ART. 14 Professionalità ed Onorabilità

1. I componenti degli Organi Collegiali dell'Ente devono essere persone di provata onorabilità e professionalità.
2. La professionalità è considerata esistente quando l'esercizio dell'attività professionale di Biologo sia stata esercitata ininterrottamente da almeno cinque anni con regolare iscrizione e contribuzione all'Albo ed all'Ente di previdenza;
3. Inoltre non meno di 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale, con arrotondamento per difetto, e non meno di tre dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno aver maturato un'esperienza complessiva per almeno un quinquennio per aver svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso Enti pubblici o Pubbliche amministrazioni, Ordini professionali o presso altre Istituzioni pubbliche o private aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario o assicurativo
4. Sono considerate cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente ovvero di decadenza dalle medesime:
 - a) essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari; ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. del 16/3/1942 n. 267; ovvero aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 s.m.i. per delitti contro il patrimonio, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione; ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo a cinque anni; essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423 o della legge 31/05/1965 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'Art. 2382 del Codice Civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni;

- c) aver subito, negli ultimi cinque anni, provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine competente con irrogazione della sospensione dall'attività professionale non inferiore a sei mesi;
- d) non avere una posizione contributiva regolare ovvero essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido ed esigibile per il quale, negli ultimi cinque (5) anni, sia avvenuta notifica della diffida ad adempiere;
- e) essere stato dichiarato responsabile di irregolarità verso l'Ente dall'Autorità Giudiziaria con sentenza definitiva ed essere ancora inadempiente;
- f) la carica presso un Organo Collegiale Nazionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi è incompatibile con la carica presso un Organo Collegiale Nazionale dell'Ente.

5. Costituiscono, inoltre, cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, oltre all'intervenuta perdita dei requisiti di cui ai precedenti commi e nel rispetto dell'art. 4 del presente Statuto: l'essere diventato dipendente di istituzioni pubbliche o private, in osservanza dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 103/1996, in combinato con il disposto dell'art. 9 comma 2 e dell'art. 6 comma 2 lettera l del presente Statuto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i componenti degli Organi dell'Ente sono tenuti a far pervenire all'Ente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza dei motivi causa di decadenza. L'insorgenza di motivi di decadenza deve comunque essere resa nota all'Ente entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento.

Il componente che si sia venuto a trovare in una condizione di decadenza, ove non faccia pervenire la prescritta comunicazione all'Ente entro trenta (30) giorni ed in seguito sia dichiarato decaduto, dovrà restituire all'Ente l'importo degli emolumenti percepiti per la carica ricoperta maggiorato del dieci per cento su base annua.

Il possesso dei requisiti, di cui ai commi precedenti, è attestato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata dal curriculum certificante tutte le attività svolte. La dichiarazione deve essere presentata dai candidati contestualmente alla presentazione della documentazione necessaria per la candidatura, con l'onere di fornire, entro i trenta (30) giorni successivi alla data della proclamazione degli eletti, documentazione autentica.

TITOLO III

LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 15

Entrate ed Esercizio finanziario

1. Costituiscono entrate dell'Ente:

a. i contributi soggettivi annui dovuti dagli iscritti;

b. i contributi integrativi a carico dell'utenza;

c. i contributi per l'indennità di maternità;

d. i contributi versati dagli iscritti per la prosecuzione volontaria ed il riscatto di periodi precedenti l'istituzione dell'Ente nonché quelli di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta a norma di regolamento;

e. i contributi volontari per forme assistenziali o di previdenza integrativa;

f. gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;

g. le somme dovute dagli iscritti a titolo di sanzioni, maggiorazioni, e di ogni altro accessorio per ritardo, omissione

o infedele comunicazione o pagamento;

h. ogni altra entrata finanziaria compresi i lasciti e le donazioni.

ART. 16

Il Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo 15, dedotte le uscite per erogazione di

prestazioni e le spese di gestione dell'Ente. Esso è costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazioni in società immobiliari, nonché direttamente da immobili.

2. La gestione del patrimonio in nome e per conto dell'Ente può essere effettuata in conformità ad apposito regolamento che dovrà essere sottoposto ad approvazione dei Ministeri Vigilanti.

ART. 17

L'assetto amministrativo e contabile

1. L'Ente organizza - sulla base di apposito regolamento - l'assetto amministrativo e contabile della

gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi incrementati delle relative disponibilità da rendimento tempo per tempo realizzate.

2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare del gettito della contribuzione integrativa, incrementato del relativo rendimento, sul quale gravano le spese di gestione dell'Ente nonché le prestazioni di natura solidaristica.

3. Le gestioni delle forme di assistenza consentite avverranno in apposito conto separato.

ART. 18 **Il Conto pensioni**

1. In conformità al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento dei singoli iscritti, ai fini della

liquidazione delle relative prestazioni, i montanti individuali vengono convertiti in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A allegata al presente Statuto, calcolati in funzione dell'età dell'iscritto all'atto del pensionamento. L'adeguatezza di tali coefficienti ai fini dell'equilibrio finanziario dell'Ente deve essere certificata con periodicità almeno triennale da un Attuario iscritto nell'Albo.

2. L'Ente provvede ad accantonare i suddetti montanti in apposito conto pensioni da cui vengono attinte le disponibilità

necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.

3. Ove l'ammontare complessivo dei montanti individuali, così come determinati al precedente comma 1, dovesse risultare inferiore a cinque volte l'entità delle prestazioni in pagamento, viene trasferito il necessario importo dal fondo alimentato dalla contribuzione integrativa a carico dell'utenza.

ART. 19 **Bilancio e altri documenti di gestione**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di

previsione ed il conto consuntivo che devono essere presentati per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo Generale rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve consegnare al Collegio dei Sindaci il bilancio di previsione e il conto consuntivo, corredati dalle proprie relazioni, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Consiglio di Indirizzo Generale.

4. Il Consiglio di Amministrazione predispone inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

5. Il Consiglio di Amministrazione predispone, almeno ogni tre anni, il bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali, da sottoporre all'esame del Collegio dei Sindaci e all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale.

6. La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico attuariale.

7. Dal bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella misura e secondo le modalità previste dall'Art.1, comma 4, lettera c), del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 509.

Qualora durante la vita dell'Ente l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualità delle pensioni in

essere, si dovrà provvedere al suo adeguamento non oltre l'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'insufficienza.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre entro trenta giorni all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale le variazioni al bilancio di previsione.

9. Il bilancio consuntivo annuale dell'Ente è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'Art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni.

10. I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro, ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

11. Ai Ministeri indicati nel precedente comma 10 deve essere trasmesso, oltre ai Bilanci di esercizio e alle rispettive relazioni, anche il bilancio tecnico che eventualmente sia stato

predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.

TITOLO IV INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI

ART. 20 Diritto di informazione

1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti sia in fase di contribuzione sia in fase di erogazione delle prestazioni.
2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente, nonché sulla situazione patrimoniale.
3. Acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le segnalazioni e le proposte effettuate dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente. Contribuisce inoltre allo sviluppo dello spirito di solidarietà tra gli iscritti.
4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridicamente rilevanti.
5. La disciplina di accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da regolamento adottato sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 21

1. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'Art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 103/96, adotta il regolamento elettorale e, in conformità a questo, dà celere attuazione alle procedure per l'elezione dei componenti degli organi dell'Ente ai sensi degli artt. 6 e seguenti del presente Statuto. I componenti eletti nei predetti organi sono insediati, solo nella fase di costituzione dell'Ente, dal Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Il regolamento è sottoposto a ratifica o modifica da parte del Consiglio di Indirizzo Generale ed è comunque trasmesso per l'approvazione ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 509/94.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la costituzione e l'insediamento degli organi statutari, un comitato di 5 membri, nominato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, coordinato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi o da un suo delegato, avvia le procedure per l'iscrizione all'Ente e dirama le disposizioni per la raccolta dei contributi.

3. Le attività amministrative svolte dal comitato sono sottoposte a ratifica del Consiglio di Indirizzo Generale.

4. Il primo esercizio finanziario termina il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvio dell'attività dell'Ente qualora detto esercizio inizi dopo il 30 settembre e fatti salvi gli adempimenti fiscali.